RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO FALLIMENTARE



RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO FALLIMENTARE

sito web: www.corsopraticodidiritto.it E-mail: corsopraticodiritto@gmail.com

RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO FALLIMENTARE

INDICE

- 1. I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DEL FALLIMENTO
- 2. IL NUOVO PRESUPPOSTO SOGGETTIVO ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI INSOLVENZA
- 3. I NUOVI PRESUPPOSTI OGGETTIVI: LA CRISI, L'INSOLVENZA E IL SOVRAINDEBITAMENTO
- 4. I NUOVI OBBLIGHI ORGANIZZATIVI PER LE IMPRESE E GLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA
- 5. LA PROCEDURA DI ALLERTA E LA COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
- 6. I PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO E GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI CREDITI NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA
- 7. IL CONCORDATO PREVENTIVO NELLA LEGGE FALLIMENTARE
- 8. IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA
- 9. LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO NELLA L. 3/2012
- 10. LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO NEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA
- 11. LA DISCIPLINA DEI GRUPPI DI IMPRESA
- 12. LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NELLA LEGGE FALLIMENTARE
- 13. LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
- 14. IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI DI INSOLVENZA
- 15. L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA
- 16. LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
- 17. GLI ORGANI DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
- 18. GLI EFFETTI DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO
- 19. LA PROCEDURA FALLIMENTARE
- 20. LA CESSAZIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE
- 21. L'ESDEBITAZIONE DEL FALLITO
- 22. I PRESUPPOSTI E GLI ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- 23. GLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- 24. LA PROCEURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- 25. LA CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO FALLIMENTARE

I PRESUPPOSTI E GLI ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Il C.C.I ha previsto la **sostituzione** dell'attuale disciplina del fallimento con la **procedura di liquidazione giudiziale**, finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore del creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.

Tale sostituzione è stata dovuta alla perdita da parte del fallimento della sua caratteristica di strumento finalizzato ad espellere dal mercato l'imprenditore insolvente.

Pertanto, la mancata riuscita dell'attività imprenditoriale viene valutata quale possibile evento che può interessare un'attività connotata dal rischio economico.

Il C.C.I ha previsto l'abolizione dei termini "fallimento", "fallito" e "procedura fallimentare", i quali sono stati sostituiti con le espressioni "liquidazione giudiziale", "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale" e "procedura di liquidazione giudiziale".

L'art. 121 C.C.I ha previsto, quale **presupposto soggettivo**, la presenza di un **imprenditore commerciale**, ovvero di colui che esercita, anche a fini non di lucro, un'attività commerciale o artigiana, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di persone o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici qualificati dalla legge.

Sono escluse dalla liquidazione giudiziale l'impresa minore e l'impresa agricola.

Viene considerata impresa minore quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- un ammontare di debiti anche non scaduto non superiore a € 500.000.

Requisito oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale è la sussistenza dello stato di insolvenza.

Gli **organi** della liquidazione giudiziale sono:

- il **Tribunale concorsuale**, il quale ha una competenza diffusa su tutta la procedura in quanto:
 - → provvede alla **nomina** e alla **revoca degli organi della procedura**, salvo che non sia prevista la competenza del giudice delegato;
 - → ha il compito di **vigilare sulla procedura**, che si estrinseca anche nella facoltà di sentire in ogni momento in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore, al fine di ottenere informazioni e chiarimenti;
 - → decide sulle **controversie relative alla procedura**, se non è prevista la competenza del giudice delegato.

*** FINE ANTEPRIMA ***